



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Roma, 23 dicembre 2008

Protocollo: 68072 / ACVCT / V

Rii.:

Allegati:

Alle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Dogane
all'Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti
all'Area Centrale Affari Giuridici e Contenzioso
agli Uffici delle Dogane

e, per conoscenza:
al Ministero per le politiche agricole alimentari e
forestali (fax 06 46 65 52 15)
all'Assitol (fax 06 69 94 01 18)
all'Unione Petrolifera (fax 06 59 60 29 25)
all'Assopetroli (fax 06 68 61 862)
alla Confindustria (fax 06 59 03 684)
alla Confapi (fax 06 67 91 488)
all'Assocostieri – Unione Produttori Biodiesel (fax 06 50 11 697)
alla EBB – European Biodiesel Board (fax +322 73 77 696)

Alle Società:

Agroinvest (fax +30 23 10 70 88 95)
Alchemia Italia (fax 0426 94 44 28)
Biodiesel Karnten (fax +43 42 55 90 812)
Biodiesel Vienna (fax +43 12 80 02 13 301)
Bionor (fax +34 94 65 73 020)
Caffaro (fax 043 13 81 343)
Campa GmbH e Co. KG (fax +49 93 31 98 15 50)
Cereal Docks (fax 0444 71 96 26)
Comlube (fax 030 21 30 479)
Diester Industrie (fax +33 14 06 94 912)
DP Lubrificanti (fax 06 92 85 04 71)
FAR (fax 02 25 19 40)
Fox Petroli (fax 0721 40 35 05)
Ital Bi Oil (fax 080 69 01 767)
Ital Green Oil (fax 080 69 01 767)
Mannheim Biofuel (fax +49 621 71 76 129)
Mythen (fax 02 88 89 06 25)
Neochim (fax +32 64 51 39 00)
NEW (fax +49 23 65 49 86 570)
Novaol Austria (fax +43 21 62 60 693)
Novaol Italia (fax 02 58 21 05 69)
OIL.B (fax 010 54 72 356)
Rheinische Bio Ester (fax +49 21 31 66 52 320)

OGGETTO: Procedura di assegnazione, per l'anno 2009, del biodiesel agevolato di cui al programma pluriennale 2007-2010 in applicazione dell'art.22-bis, comma 1, del D.l.vo 504/95 e del D.M.156/08. Istruzioni relative alla presentazione della domanda di partecipazione.

Com'è noto, l'articolo 22-bis, comma 1, del D.l.vo 504/95, così come modificato dal Decreto Legge 1 ottobre 2007, n.159 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 novembre 2007, n.222), prevede la definizione di un programma pluriennale, con decorrenza dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2010, nell'ambito del quale, nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate, al biodiesel, destinato ad essere impiegato tal quale o in miscela con il gasolio, è applicata un'aliquota pari al 20 per cento di quella del gasolio usato come carburante.

A seguito dell'entrata in vigore, il 12 ottobre 2008, del Decreto Interministeriale 3 settembre 2008 n.156 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.239 dell'11 ottobre 2008) sono state, tra l'altro, definite nuove modalità di suddivisione del contingente agevolato in sostituzione di quelle dell'abrogato D.M.256/03.

In particolare, nell'art.2, comma 3 del sopra indicato D.M.156/08 viene precisato che, per l'anno 2009, **i soggetti che intendono partecipare alla suddivisione del contingente sono tenuti a presentare apposita istanza a quest'Area Centrale entro il termine perentorio del 10 gennaio 2009.**

Per effetto di tale disposizione, si comunica che non si rende più necessario emanare, per i rimanenti anni del programma, i consueti bandi di assegnazione utilizzati sino al 2008. Si forniscono, tuttavia, alcuni chiarimenti in merito al contenuto della richiesta di partecipazione e della relativa documentazione allegata da presentare ai sensi del sopra menzionato art.2 del D.M.156/08.

L'istanza, firmata in originale dal legale rappresentante, deve essere redatta in lingua italiana e deve essere spedita, oltre che alla scrivente, in copia all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente sull'impianto di produzione del soggetto nazionale richiedente o, per i produttori comunitari, sul rispettivo cancello di ingresso.

La domanda deve contenere tutte le informazioni di cui all'art.2, commi 1 e 2 del più volte citato D.M.156/08. Al riguardo, si forniscono le seguenti precisazioni.

- **Comma 1, punto a).** Le Società che non hanno mai ricevuto assegnazioni o quelle già assegnatarie che avessero mutato legale rappresentante successivamente alla presentazione dell'ultima istanza di partecipazione sono tenute a fornire, oltre a

tutte le informazioni richieste, anche una fotocopia autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del nuovo legale rappresentante. Per i partecipanti comunitari, l'autenticazione deve essere fornita da una Autorità locale competente.

- **Comma 1, punto d).** Le Società che non hanno mai ricevuto assegnazioni o quelle già assegnatarie che avessero mutato capacità produttiva rispetto a quella già riconosciuta ai fini dell'ultima assegnazione, sono tenute a fornire apposita documentazione dalla quale si possa desumere l'effettiva capacità produttiva dell'impianto. A tal fine, le Società nazionali interessate forniranno in allegato la certificazione della capacità produttiva rilasciata dall'Ufficio delle Dogane territorialmente competente. I partecipanti comunitari, invece, provvederanno ad unire all'istanza:

- gli schemi impiantistici redatti in conformità alle vigenti norme tecniche;
- il bilancio di materia e di energia dell'impianto relativo agli ultimi due anni di esercizio con indicazione delle ore annue di effettiva attività;
- l'indicazione della capacità dei serbatoi presenti nel deposito, con particolare riferimento a quelli asserviti all'impianto di produzione di biodiesel;
- la descrizione del processo di lavorazione, con indicazione delle grandezze fisiche salienti – temperatura, pressione e portata in massa – per la caratterizzazione dello stato dei prodotti oggetto di trasformazione;
- la descrizione della strumentazione installata ai fini del controllo della produzione e dell'estrazione di prodotto e la certificazione della competente Autorità nazionale del biodiesel prodotto (se disponibile) ed estratto negli ultimi due anni, suddivisa mensilmente.

Per i soggetti già assegnatari di quote di contingente, fatte salve eventuali modifiche nel frattempo intercorse, non è necessario l'invio della sopra elencata documentazione e verrà considerato il dato di capacità produttiva utilizzato nel più recente provvedimento di assegnazione di quote relativo alla Società medesima.

- **Comma 1, punto f).** La dichiarazione deve essere presentata dal legale rappresentate della Società ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e deve essere, altresì, accompagnata dall'originale del certificato di analisi di cui al comma 2, punto b.

- **Comma 1, punto g).** I quantitativi di biodiesel realizzati e ceduti per la successiva immissione in consumo sul territorio nazionale si intendono quelli appartenenti alle assegnazioni dell'anno 2007 e 2008 effettuate, in via definitiva,

con determinazioni di questa Area Centrale prot.n.3785 del 30 agosto 2007, prot.n.3931 del 13 settembre 2007, prot.n.484 del 25 febbraio 2008 e prot.n.61548 del 5 dicembre 2008 destinati all'immissione in consumo nel periodo 1 gennaio 2007 - 31 dicembre 2008, suddivisi mensilmente, con indicazione del totale relativo a ciascun anno. I dati richiesti dovranno essere forniti con l'indicazione dei quantitativi di biodiesel destinati all'immissione in consumo per proprio conto e, separatamente, dei quantitativi di biodiesel destinati all'immissione in consumo per conto terzi a seguito di eventuali contratti di lavorazione stipulati per il periodo in considerazione (1 gennaio 2007 – 31 dicembre 2008) tra le ditte assegnatarie, sia comunitarie che nazionali.

- **Comma 2, punto b).** Il certificato, come già richiamato nelle note relative al comma 1, punto f), deve essere presentato in originale e deve essere stato rilasciato nel periodo 11 gennaio 2008 – 10 gennaio 2009. Le Società che avessero già presentato l'originale del certificato in questione in occasione di precedenti assegnazioni dell'anno 2008 non sono tenute a presentarlo nuovamente.

- **Comma 2, punto c).** I quantitativi di cui al comma 1, punto g) dovranno essere confermati, per gli assegnatari nazionali, dalla certificazione dell'Ufficio delle Dogane territorialmente competente sull'impianto, ovvero -per gli operatori comunitari- dall'Ufficio competente sul deposito che nel periodo di interesse ha operato quale cancello di ingresso per conto degli stessi. Nel caso in cui la Società comunitaria avesse modificato nel periodo di interesse il proprio cancello di ingresso, la conferma in questione dovrà essere richiesta, relativamente al periodo di rispettiva competenza, a ciascun Ufficio interessato. Gli Uffici delle Dogane sono pregati di attivarsi tempestivamente per il rilascio di tale certificazione non appena ne pervenga richiesta da parte della Società partecipante alla suddivisione in oggetto.

La certificazione deve essere trasmessa in originale, possibilmente allegata all'istanza o, con apposita integrazione alla stessa, non oltre il termine del 31 gennaio 2009.

- **Comma 2, punto d).** Ai sensi dell'art.2, comma 1 del D.M.156/08, possono essere ammesse alla ripartizione solamente Società titolari di impianti che, entro il più volte menzionato termine del 10 gennaio 2009, risultino effettivamente produttrici di biodiesel conforme alle caratteristiche previste nell'allegato del predetto decreto. A tal fine, i partecipanti nazionali sono tenuti a fornire

l'attestazione di effettivo funzionamento dell'impianto rilasciata dall'Ufficio delle Dogane territorialmente competente. Come nel caso del precedente comma 2, punto c), gli Uffici delle Dogane sono pregati di attivarsi tempestivamente per il rilascio della certificazione non appena ne pervenga richiesta da parte della Società partecipante alla suddivisione in oggetto.

I partecipanti comunitari dovranno, invece, fornire un analogo documento da parte dell'Autorità di controllo che ha rilasciato il codice di accisa per l'impianto. A tal fine, si ritiene sufficiente anche l'attestazione da parte della suddetta Autorità, delle quantità di biodiesel prodotte e/o estratte dall'impianto nel mese di dicembre 2008. La certificazione di funzionalità dell'impianto deve essere trasmessa in originale e allegata, possibilmente, all'istanza o -con apposita integrazione alla stessa- non oltre il termine del 31 gennaio 2009.

- **Comma 2, punto e).** La dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante della Società, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Le Società che hanno già trasmesso la dichiarazione in occasione di precedenti assegnazioni, salvo eventuali modifiche nel frattempo intervenute (quali ad esempio, la variazione del legale rappresentante o della denominazione sociale), non sono tenute a presentarla nuovamente.

Ai sensi dell'art.2, comma 3 del D.M.156/08, i documenti trasmessi dai partecipanti comunitari devono essere accompagnati dalla relativa traduzione giurata in lingua italiana.

Si precisa che, ai sensi dell'art.3, comma 3 del D.M.156/08, il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali è tenuto a comunicare, entro il 10 gennaio 2009, la porzione di contingente da accantonare al fine di riservare adeguata disponibilità di contingente agevolato per il biodiesel ottenuto nell'ambito di intese di filiera.

Qualora la quantità accantonata sia inferiore alle 250.000 tonnellate disponibili, l'assegnazione della differenza tra queste ultime ed la prima (la cosiddetta "quota preliminarmente assegnabile") sarà effettuata dalla scrivente, entro il 28 febbraio 2009, ai sensi dell'art.3, comma 4 del D.M.156/08.

L'assegnazione del contingente accantonato avverrà, invece, ai sensi dell'art.3, comma 5 del più volte citato D.M.156/08, entro il 31 luglio 2009.

Al fine di assicurare una adeguata forma di pubblicità, la presente nota viene pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle dogane, www.agenziadogane.gov.it, ai sensi dell'art.1, comma 361 della legge 24 dicembre 2007, n.244.

Per il medesimo scopo, la stessa viene altresì inviata all'Associazione europea produttori di biodiesel EBB- EUROPEAN BIODIESEL BOARD, che è pregata di diffondere ai propri associati le informazioni in essa contenute.

Il Direttore dell'Area Centrale
Dr.ssa Cinzia Bricca

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93